

TI_GERICHTE 15.2003.43 vom 11. Juni 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-06-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2003.43

FR: TI_GERICHTE 15.2003.43 du 11 juin 2003

IT: TI_GERICHTE 15.2003.43 del 11 giugno 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 11.06.2003
15.2003.43

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 15.2003.43 Lugano 11 giugno 2003 EC/fc/fb In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Giani segretario: Cassina, vicecancelliere statuendo sul ricorso 21 febbraio 2003 di _____ patrocinato dall'avv. _____ Contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nell'esecuzione n. _____ promossa contro il ricorrente da _____ patrocinato dall'avv. _____ esaminati atti e documenti; ritenuto in fatto e considerato in diritto: che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta; che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz'indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF); che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato passa in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta , Commentario alla LPR , Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205); che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3); che nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con provvedimento del 28 marzo 2003, ha integralmente accolto la richiesta formulata dal ricorrente _____ con l'atto di ricorso del 21 febbraio 2003; che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 28 marzo 2003; che di conseguenza il ricorso 21 febbraio 2003 è così divenuto privo d'oggetto e va stralciato dai ruoli; che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF); Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF; pronuncia: 1. Il ricorso 21 febbraio 2003 di _____, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d'oggetto. 2. Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità. 3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF. 4. Intimazione a: - _____ Comunicazione all'UEF di Bellinzona. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.